



# COMUNE DI OLIVETO CITRA

(Provincia di Salerno)

**Regolamento per il conferimento di incarichi  
professionali ad esperti esterni all'amministrazione  
(art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 D.Lgs. n.  
165/2001, art. 3, comma 56, L. n. 244/2007, art. 46  
D.L. 25 giugno 2008, n. 112)**

Approvato con delibera G.C. n. 63 del 06/05/2008, modificato  
con delibera G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(le modifiche sono riportate *in corsivo*)

## Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione

(art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, art. 3, comma 56, L. n. 244/2007, art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

### Art.1

(Oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6bis e 6ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
  - c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.
6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

### Art. 2

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti **di legittimità**:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente**;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

***1-bis. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.***

2. Gli incarichi **di cui al presente regolamento** sono affidati nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Costituisce atto programmatico ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL anche la relazione previsionale e programmatica.

3. **(abrogato)**

#### Art. 3

(Selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. Il Responsabile del Settore nell'ambito del quale deve essere conferito l'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, da affiggersi all'Albo pretorio per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:

a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;

b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

c) la sua durata;

d) il compenso previsto.

2. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 6 o in base al possesso di particolari requisiti.

3. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

4. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l'amministrazione opera secondo il criterio di rotazione.

#### Art. 4

(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

#### Art. 5

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
- f) incarichi di importo pari o inferiore a €5.000,00 oltre IVA.

#### Art. 6

(Liste di accreditamento di esperti)

1. L'amministrazione può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

2. L'amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

#### Art. 7

(Formalizzazione dell'incarico)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico, il cui schema viene approvato con la determinazione di conferimento dell'incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

#### Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

#### Art. 9

(Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

#### Art. 10

(Limite di spesa annua)

- 1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente regolamento è *fissato nel bilancio preventivo***

#### Art. 11

(Esclusioni)

1. Il presente regolamento non si applica inoltre:

- a) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- b) agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- c) agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- d) ai membri di commissioni e organi istituzionali.
- e) Agli incarichi di rappresentanza/patrocinio legale, riconducibili ai servizi legali di cui all'allegato 2B del D.Lgs. n. 163/2006

#### ART.12

(Controllo della Corte dei Conti)

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

#### ART.13

(Invio alla Corte dei Conti)

1. Il presente regolamento viene trasmesso, entro 30 giorni dalla adozione della delibera di approvazione, alla Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.